

AI DIRETTORE GENERALE

E p.c.

AL DIRIGENTE AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

**Procedimento di approvazione del Progetto di Fattibilità tecnico-economica denominato
“ACQUEDOTTO BUTTOLI-POGGIOLINO-MONTECARELLI - LOTTO 8 - II STRALCIO” nel Comune di Barberino
di Mugello di Publiacqua SpA**

**Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c. 2, L. 241/1990 svolta in forma semplificata in modalità
asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della Legge medesima.**

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA

PREMESSO CHE con istanza della soc. Publiacqua SpA in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato per i Comuni della Conferenza Territoriale n. 3 di AIT, in atti AIT al prot. n. 3749 del 6/03/2025, è stata richiesta l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento indicato in oggetto;

VISTO CHE il progetto è finalizzato all’incremento della risorsa per la frazione di Montecarelli con la connessione della rete della frazione con quella di Barberino Capoluogo tramite nuovo impianto booster e tubazione di adduzione, oltre ad altri interventi propedeutici;

DATO ATTO che tale intervento è inserito nel Programma degli Interventi di Publiacqua SpA, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 3/2024, e rientra nel codice identificativo MI_ACQ03_03_0168 (ADEGUAMENTO ACQUEDOTTO BARBERINO MUGELLO);

VISTO CHE, con l’entrata in vigore del D.lgs. 36/2023, il Progetto Definitivo richiamato nel D.lgs 152/2006 deve essere assimilato al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) con il quale, ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 41, devono richiedersi tutte le approvazioni (rif. Parere del Consiglio Superiore dei LLPP del 30/08/2023 rilasciato ad A.N.E.A.);

CONSIDERATO che AIT, con nota prot. n. 3839 del 10/03/2025, ha richiesto integrazioni/chiarimenti sul progetto, cui il proponente ha dato riscontro con nota in atti al prot. n. 12958 del 12/09/2025;

CONSIDERATO che, rilevata la non conformità dell’opera allo strumento urbanistico vigente del Comune di Barberino di Mugello e che il progetto ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico, e conseguentemente che:

- AIT ha provveduto a dare avviso ai sensi dell’art. 34 LR 65/2014 con pubblicazione sul BURT del 1/10/2025 (Parte II n. 40) per la variante allo strumento urbanistico del comune di Barberino di Mugello mediante approvazione progetto; tale variante consiste nel trasformare la destinazione urbanistica dell’area di localizzazione del nuovo impianto denominato FRASCALI (il Foglio 18, Particelle 393 e 173) dalla destinazione attuale “TERRITORIO RURALE - AREE A PREVALENTE FUNZIONE AGRICOLA (art.65)” alla destinazione “INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE PER I SERVIZI A RETE (art.42)”, come indicato negli elaborati progettuali;
- la comunicazione di avviso è stata inviata anche alla Direzione Urbanistica della Regione Toscana e alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, oltre che al Settore Genio Civile regionale, alla Provincia di Città Metropolitana di Firenze e all’Autorità di Bacino per le verifiche di competenza nell’ambito della pianificazione territoriale;
- la variante in presenza di vincolo paesaggistico ha portato a richiedere il parere degli enti competenti in sede di Conferenza di Servizi per l’approvazione del progetto, come previsto all’art. 11 dell’Accordo tra il Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e la Regione Toscana per lo svolgimento della Conferenza paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento degli strumenti della pianificazione, sottoscritto in data 17/05/2018;

Autorità Idrica Toscana

- la medesima variante, ai sensi dell'art. 6, c. 1bis della L.R. 10/2010, non necessita di VAS;
- sul sito di AIT è stata resa disponibile tutta la documentazione progettuale compresi gli elaborati inerenti le verifiche su pericolosità idrogeologica e sismica (Reg. 5/2020);

DATO ATTO che i tempi dell'Avviso sono si sono conclusi e non sono pervenute osservazioni;

VISTO CHE è stato correttamente effettuato l'avvio del procedimento ex d.P.R.327/2001 presso le Ditte intestatarie di aree soggette ad esproprio, asservimento ed occupazione temporanea, a seguito del quale il proponente certifica che sono pervenute osservazioni nei termini di legge da parte di una proprietà alla quale sono state formulate le controdeduzioni che accolgono parzialmente quanto richiesto relativamente alla modifica di una parte del tracciato della condotta idrica di progetto, senza interessare ulteriori particelle di proprietà privata e che a seguito di quanto sopra sono state modificate/aggiornate le relative tavole progettuali prima della istanza di approvazione del progetto ad AIT;

VISTO CHE il proponente ha dato seguito al disposto ex D.lgs. 42/2004 presso la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e la provincia di Prato trasmettendo alla medesima la Relazione di verifica preventiva con proprio prot. n. 62244 del 28/10/2024 comunicando altresì il caricamento del Template ministeriale;

DATO ATTO CHE il proponente segnala l'urgenza di intervenire visto che l'opera rientra nell'elenco dell'accordo per la Variante di Valico, di cui è in corso la sottoscrizione di un atto integrativo che comprende anche il lotto 8 in esame;

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 15722 del 4/11/2025 è stata indetta da AIT, in forma asincrona (art. 14bis della L. 241/1990), la Conferenza dei Servizi finalizzata all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica in oggetto e contestuale variante urbanistica, con dichiarazione di pubblica utilità, apposizione vincolo preordinato all'esproprio e rilascio di titolo abilitativo, fissando nel giorno 3/01/2026 la data ultima per ricevere le determinazioni dei soggetti/enti coinvolti;

- le Amministrazioni e/o Enti coinvolti nel procedimento di Conferenza dei Servizi sono:

PUBLIACQUA SpA

COMUNE DI BARBERINO DEL MUGELLO

COMUNE DI FIRENZUOLA

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

REGIONE TOSCANA

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Sismica

Direzione Urbanistica e Sostenibilità - Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO per la città Metropolitana di Firenze e la provincia di Prato

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE APPENNINO SETTENTRIONALE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DG per le autostrade e la vigilanza sui contratti di concessione autostradali - UIT Bologna

AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SpA

SNAM RETE GAS SpA

HERA SpA

FIBERCOP SpA

E-DISTRIBUZIONE SpA

TERNA SpA

TOSCANA ENERGIA SpA

- In data 12/11/2025 e 19/11/2025 sono pervenute ad AIT rispettivamente ai prott. n. 16175, n. 16592 e n. 16653 tre richieste di integrazioni documentali (da COMUNE DI BARBERINO DEL MUGELLO, REGIONE TOSCANA- Direzione Urbanistica e Sostenibilità - Settore Sistema Informativo e Pianificazione del

Autorità Idrica Toscana

Territorio, SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO per la città Metropolitana di Firenze e la provincia di Prato

- In ragione di tali richieste AIT, con propria nota prot. n. 16901 del 24/11/2025, ha pertanto sospeso il procedimento ex art. 2, c. 7 della L. 241/1990 e prorogato il termine per l'acquisizione dei pareri da parte delle amministrazioni e soggetti coinvolti al giorno 31/01/2026;
- Le integrazioni, acquisite al prot. n. 18699 del 22/12/2025 sono state rese disponibili, tramite pubblicazione sul sito, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento;

Alla data del 31/01/2026 (prorogata al 2/02/2026 in base all'art. 155 del Codice di Procedura Civile) risultano pervenute le seguenti determinazioni, riportate in ordine cronologico di ricezione:

- In data 11/11/2025 è stato acquisito al prot. n. 16119 il contributo favorevole di **E-DISTRIBUZIONE SpA** in cui si rileva che nelle aree interessate dai lavori sono al momento presenti impianti interrati e impianti in cavo aereo di proprietà E-Distribuzione SpA, alla tensione nominale (Un) di 400V e di 15.000V. Eventuali richieste di spostamento e/o adeguamento degli impianti esistenti o eventuali richieste di supporto tecnico saranno a carico del richiedente. Le richieste dovranno essere inviate preventivamente e singolarmente a E-Distribuzione SpA.

Nell'esecuzione di lavori in prossimità di impianti E-Distribuzione SpA in servizio, si raccomanda di porre in atto tutte le cautele, diligenza e prudenza del caso, ricorrendo, se necessario, allo scavo a mano. Si ricorda che l'articolo 130 del R.D.L. 11/12/1933, n. 1775 vieta a chiunque di danneggiare o comunque manomettere le condutture elettriche, E-Distribuzione SpA declina ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa derivare a persone, animali o cose, in dipendenza dei lavori.

Si richiama l'attenzione sulle disposizioni del D. Lgs. N. 81 del 9/04 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" che regolamentano la materia ed in particolare sugli artt. 83 e 117 che vietano l'esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette senza che siano adottate idonee precauzioni e pertanto si declina ogni responsabilità per ogni evento dannoso che potesse derivare a persone, animali e cose in dipendenza dei lavori di cui sopra e per l'inosservanza delle relative vigenti disposizioni di legge, salvo ed impregiudicato ogni ulteriore diritto di E-Distribuzione SpA.

- In data 17/11/2025 è stato acquisito al prot. n. 16460 il contributo favorevole di **TERNA RETE ITALIA SpA** in cui si conferma che, nell'area di intervento sono presenti i seguenti elettrodotti aerei: linea a 220 kV San Benedetto del Querceto – Calenzano n. 263, tratto compreso tra i sostegni n. 157 e 158 e linea a 132 kV Barberino – Pietramala cd. Roncobilaccio e cd. Firenzuola n. 803 tratto compreso tra i sostegni n. 71 e 72 di proprietà TERNA SpA.

Per quanto sopra, si segnala che dovrà essere rispettata la normativa relativa alle distanze dalle linee elettriche ai sensi del D.M. 21/03/1988 n. 449, art. 2.1.06 per la distanza dai conduttori, e art. 2.1.07 per la distanza orizzontale dai sostegni.

I sostegni delle linee elettriche sono muniti di impianti di messa a terra e soggetti a dispersione di corrente; dovranno pertanto essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare il trasferimento a distanza, attraverso materiali metallici, dei potenziali originati dal normale funzionamento degli elettrodotti.

I fondi attraversati dagli elettrodotti sono gravati da servitù, e in particolare non potranno essere realizzate opere che ostacolino le attività di manutenzione dell'elettrodotto; le eventuali modifiche dei livelli del terreno non dovranno interessare in alcun modo le aree sottostanti i conduttori e le aree attorno ai sostegni.

Si segnala inoltre che i conduttori TERNA RETE ITALIA SpA sono da ritenersi costantemente alimentati in alta tensione e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (artt. 83 e 117 del D.lgs. n° 81 del 09.04.2008) ed alle norme CEI EN 50110 e CEI 11-27, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili (con particolare riguardo all'utilizzo di gru), costituisce pericolo mortale.

Autorità Idrica Toscana

- In data 17/11/2025 è stato acquisito al prot. n. 16471 il contributo favorevole di **Snam SpA** in cui si si comunica che le opere previste non interferiscono con impianti Snam SpA;
- In data 19/11/2025 nel contesto della richiesta di integrazioni in atti prot.n. 16653, il **comune di Barberino di Mugello** ha indicato che i manufatti relativi agli interventi dell'impianto Frascali, posti lungo l'Itinerario di servizio I1-B (viabilità di servizio PREVAM realizzata da Autostrade per l'Italia SpA, e tuttora di loro competenza) dovranno comunque rispettare le distanze minime previste dal Codice della Strada e dall'art. 36 delle NTA del Regolamento Urbanistico vigente. Inoltre i ripristini su suolo pubblico dovranno essere effettuati secondo quanto disposto dal *Disciplinare per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria* reperibile sul sito internet del Comune di Barberino di Mugello.
- In data 26/11/2025 è stato acquisito al prot. n. 17114 il contributo favorevole dell'**AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE APPENNINO SETTENTRIONALE** in cui si rileva che gli interventi in progetto (condotte e impianti), risultano interferire con aree a pericolosità molto elevata P4 ed elevata P3a e P3b da dissesti di natura geomorfologica del Piano di bacino, stralcio "Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica" (PAI dissesti), adottato in via definitiva dalla Conferenza Istituzionale Permanente nella seduta del 28/03/2024 con relative misure di salvaguardia, adottate con Delibera n. 40 del 28/03/2024. In merito a tali interferenze sono indicate le condizioni di ammissibilità degli interventi in aree P4 e P3 ai sensi del Pai e indicate alcune prescrizioni per le fasi esecutive, nel dettaglio:
 - Per quanto riguarda l'interferenza delle opere in progetto con le aree a pericolosità elevata P3a e P3b si deve far riferimento rispettivamente alle disposizioni dell'art. 9, 10 ed 11 della disciplina di Piano, ed in particolare:
 - a) art. 9 comma 1: "nelle aree P3a, per le finalità di cui all'art. 1, sono da consentire gli interventi che possano essere realizzati in condizioni di gestione del rischio senza aggravare le condizioni di stabilità delle aree contermini";
 - b) art. 9 comma 2: "Nelle aree P3a l'Autorità di bacino distrettuale si esprime sulle misure di protezione tese alla riduzione della pericolosità con conseguente riesame del quadro conoscitivo e dei suoi effetti sulle mappe del PAI dissesti.";
 - c) art. 10 comma 1. "nelle aree P3b, per le finalità di cui all'art. 1, sono da consentire gli interventi che possano essere realizzati in condizioni di gestione del rischio senza aggravare le condizioni di stabilità delle aree contermini";
 - d) art.10 comma 2. Nelle aree P3b l'Autorità di bacino distrettuale si esprime sulle misure di protezione che determinano la riduzione della classe di pericolosità con conseguente modifica delle mappe del PAI dissesti";

Per quanto sopra, la realizzazione dell'intervento in oggetto ove interferente con aree a pericolosità elevata P3 (P3a-P3b) risulta subordinata al rispetto delle seguenti condizioni, così riassumibili:

- 1 asseveramento motivato da parte del progettista ai sensi dell'art. 8 delle misure di salvaguardia, nel rispetto del combinato della normativa PAI Arno e di quanto disciplinato dal PAI dissesti e relative misure di salvaguardia;
- 2 acquisizione del parere di questa Autorità nel caso siano previste misure di protezione con effetti rilevanti sulle condizioni di pericolosità;

Il parere dell'Autorità, quando previsto, è subordinato alla trasmissione di materiale tecnico che permetta una esaustiva valutazione dei seguenti aspetti in particolare: ricostruzione dell'assetto geomorfologico e del modello geologico e geotecnico di dettaglio, valutazione delle condizioni di stabilità allo stato attuale e di progetto e dell'efficacia degli interventi in progetto sui dissesti cartografati e/o presenti in situ attraverso adeguate verifiche di stabilità, secondo la normativa vigente in materia (NTC 2018).

- Per quanto concerne l'interferenza delle opere in progetto con le aree a pericolosità molto elevata P4, preme richiamare le disposizioni dell'art. 7 e 8 della disciplina di Piano, ed in particolare:
 - e) art. 7, comma 1: "Nelle aree P4, per le finalità di cui all'art. 1, sono da consentire gli interventi che possano essere realizzati in condizioni di gestione del rischio da ottenersi attraverso misure di

Autorità Idrica Toscana

protezione finalizzate alla riduzione della classe di pericolosità, fatto salvo quanto previsto nei commi seguenti e al successivo art.8”;

- f) art. 7, comma 2: “Nelle aree P4 l’Autorità di bacino distrettuale si esprime sulle misure di protezione tese alla riduzione della pericolosità con conseguente riesame del quadro conoscitivo e dei suoi effetti sulle mappe del PAI dissesti”;
- g) art. 7, comma 3: “Nelle aree P4 sono ammessi gli interventi finalizzati alla manutenzione e conservazione del patrimonio edilizio esistente e le trasformazioni di uso del suolo che nel rispetto delle finalità di cui all’art.1, non determinino un aumento dell’esposizione al rischio delle persone”;
- h) art. 8, comma 1, lett. b) “sono da subordinare, se non diversamente localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, da ottenersi attraverso misure di protezione, anche alla scala locale, finalizzate alla riduzione della pericolosità, le previsioni di: nuove infrastrutture o opere, pubbliche o di interesse pubblico; [...]”.

Per quanto sopra, l’intervento è ammissibile nel caso sia verificata una delle seguenti condizioni:

- 3 sia dimostrato che non vi sono le condizioni allo stato attuale proprie della classe P4 del PAI dissesti secondo le specifiche dell’allegato 3 e secondo la procedura prevista all’art.15 della disciplina di piano (modifiche alle Mappe del PAI dissesti), in particolare secondo quanto previsto al comma 7;
- 4 sia concluso il procedimento ex art. 15 (modifiche alle Mappe del PAI dissesti), comma 5, in seguito alla progettazione, autorizzazione da parte di questa Autorità (ai sensi dell’art.7 comma 2), realizzazione e collaudo di misure di protezione tali da garantire il superamento delle condizioni di instabilità accertate allo stato attuale;
- 5 per opere aventi le caratteristiche di intervento pubblico o di interesse pubblico sia dimostrata l’impossibilità di delocalizzare e siano esplicitate le modalità di gestione del rischio da ottenersi attraverso misure di protezione anche alla scala locale, in particolare è necessario esplicitare le modalità di gestione del rischio nel caso di rottura delle condotte o nel caso di rilevanti perdite idriche sull’impianto. In tal caso, il parere vincolante di cui all’art.7, comma 2 risulta necessario nel caso gli effetti sulla pericolosità siano non trascurabili. In ogni caso è necessario l’asseveramento motivato di cui all’art. 8 delle misure di salvaguardia, nel rispetto del combinato della normativa PAI Arno e di quanto disciplinato dal PAI dissesti e relative misure di salvaguardia.

In riferimento al punto 5 o è importante evidenziare che l’indirizzo della disciplina prevede espressamente che la *“modalità di gestione del rischio da ottenersi attraverso misure di protezione anche alla scala locale.”* Appare opportuno richiamare per esteso la definizione di *Misure di protezione* della disciplina del PAI dissesti (art. 5):

Misure di protezione: misure che agiscono sulla pericolosità dell’area. A questa categoria appartengono:

- a) opere e interventi strutturali di consolidamento e stabilizzazione dei dissesti di natura geomorfologica finalizzati alla diminuzione del livello di pericolosità dell’area, con conseguente modifica del quadro conoscitivo;*
- b) interventi di mitigazione che determinano una diminuzione della pericolosità tale da non contribuire alla variazione della classe di pericolosità dell’area, in cui sono ricompresi anche azioni di regimazione delle acque, opere di mitigazione e protezione dall’erosione;*
- c) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e ripristino di opere esistenti.*

Si intendono per misure di protezione alla scala locale, le opere e gli interventi di cui sopra che, pur non agendo alla scala dell’intero dissesto, esplicano la loro efficacia in ambito circoscritto, mitigando in tale contesto la pericolosità.

Ciò premesso interventi sulle condotte o sugli impianti che agiscono direttamente nell’interruzione delle perdite idriche, anche se sono in senso stretto interventi sulla vulnerabilità del bene, devono essere considerati come misure di protezione dato che agiscono sul decadimento delle forze resistenti (pressioni neutre) e di aumento delle forze agenti (effetto dinamico dell’acqua) e quindi agiscono localmente sulla pericolosità.

Autorità Idrica Toscana

E' infine precisato che la fase di progettazione esecutiva dovrà necessariamente comprendere tutti gli elementi tecnico-progettuali utili alla valutazione delle condizioni di stabilità a scala di versante nelle aree di interesse e finalizzati al raggiungimento di coefficienti di sicurezza adeguati, secondo la normativa di riferimento. Tale condizione, ove previsto, potrà essere asseverata ai sensi delle misure di salvaguardia del PAI dissesti.

- In data 11/12/2025 è stato acquisito al prot. n. 18127 il contributo favorevole del **Settore Sismica della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana** in cui si ritiene opportuno ricordare che:
 - nel caso in cui i successivi livelli di progettazione ricadano ancora sotto il regime di cui al D. Lgs. 50/2016, per quanto riguarda gli aspetti strutturali, prima della realizzazione dei lavori dovrà essere presentato il progetto esecutivo degli interventi al competente Settore Sismica della Regione Toscana tramite il portale telematico PORTOS, per gli adempimenti previsti per l'inizio lavori nelle zone soggette a rischio sismico, ai sensi del D.P.R. 380/2001 art. 93-94-95;
 - nel caso in cui l'intervento ricada nell'ambito di applicazione dell'art. 42 del D.lgs. 36/2023 (si ricorda che le disposizioni del nuovo Codice degli Appalti hanno acquistato efficacia dal 1° luglio 2023), il progetto dovrà essere depositato esclusivamente sul portale nazionale AINOP;
- In data 21/01/2026 è stato acquisito al prot. n. 847 il contributo favorevole del **Settore Genio Civile Valdarno Superiore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana** a condizione che prima dell'inizio dei lavori venga conseguita presso l'Ufficio Genio Civile Valdarno Superiore l'autorizzazione idraulica e la concessione demaniale per le interferenze fra le opere di progetto ed il reticolo idrografico e di gestione della Regione Toscana;
- In data 27/01/2026 è stato acquisito al prot. n. 1245 il contributo del **Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio della Direzione Urbanistica e Sostenibilità della Regione Toscana** in cui si esprime parere favorevole in relazione alla variante di destinazione urbanistica per l'area di localizzazione del nuovo impianto denominato FRASCALI ricadente nella fascia di rispetto dei seguenti vincoli paesaggistici:
 - art. 142 del D.Lgs. 42/2004 lett. c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici;
 - art. 142 del D.Lgs. 42/2004 lett. h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

alla condizione che la Relazione di conformità della variante urbanistica al PIT/PPR sia integrata dalla declinazione e attestazione del rispetto dei disposti dell'allegato 8B del PIT relativamente all'Articolo 8 "I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua (art.142. c.1, lett. c, Codice)" commi 8.1, 8.2, 8.3, che riportano Obiettivi, Direttive e Prescrizioni cui ottemperare;

- In data 30/01/2026 è stato acquisito al prot. n. 1520 il contributo favorevole del **COMUNE DI BARBERINO DEL MUGELLO** in cui si rileva che le opere previste dal progetto ricadono in "Area a prevalente funzione agricola" di cui all'art. 65 delle NTA del Regolamento Urbanistico vigente e in "Ambito di Paesaggio 2 – Conca di Firenzuola e Valle del Diaterna" e in "Ambito di Paesaggio 7 – Testata di Barberino" di cui agli artt. 54.1 e 54.3 della NTA del Piano Operativo adottato. I manufatti relativi agli interventi dell'impianto Frascali sono previsti lungo l'Itinerario di servizio I1-B (viabilità di servizio PREVAM realizzata da Autostrade per l'Italia SpA, e tuttora di loro competenza). Nel merito è prescritto e richiesto quanto segue:
 - Fatte salve le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente proprietario della strada, dovranno essere rispettare le distanze minime previste dal Codice della Strada e dall'art. 36 delle NTA del Regolamento Urbanistico vigente;
 - E' richiesto al proponente di trasmettere al Comune gli elaborati di variante urbanistica predisposti sia rispetto al Regolamento Urbanistico vigente che al Piano Operativo adottato individuando l'area dell'impianto Frascali negli elaborati della serie cartografica Carta degli Interventi (CI) in scala 1:10.000 del Regolamento Urbanistico vigente quale "Infrastruttura tecnologica per i servizi a rete" di cui all'art. 42 delle NTA del RUC, e nell'elaborato QP_RUR_1 del Piano Operativo adottato

Autorità Idrica Toscana

individuando l'area come "Zona F.4 – Impianti tecnologici di interesse generale", di cui all'art. 47.4 delle NTA del PO;

- Visti inoltre gli scambi informali per PEO intervenuti con gli uffici della **SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO per la città Metropolitana di Firenze e la provincia di Prato** che hanno comunicato problemi tecnici nella trasmissione del parere entro i termini, è stato acquisito il contributo della medesima in atti al prot. n. 1737 del 4/02/2026. Nello stesso, esaminata la documentazione tecnica agli atti, con particolare accertamento dei contenuti della relazione paesaggistica redatta dai progettisti, e verificate le disposizioni contenute nel Piano paesaggistico in merito all'ambito di paesaggio e verificata la specifica disciplina dei beni paesaggistici contenuta nell'Elaborato 8B, con particolare riguardo agli artt. 8.3 e 12.3, è espresso parere favorevole in ambito paesaggistico. Per quanto concerne la competenza archeologica, vista la documentazione tecnica prodromica alla Verifica Preventiva di Interesse Archeologico (VPIA) ai sensi dell'art.41 e allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023 presentata con nota ricevuta al prot. 28018_2024, e preso atto della natura delle opere, estese linearmente su un vasto areale con diversi gradi di potenziale archeologico, tutte le operazioni di movimento terra per nuovi scavi dovranno essere condotte alla presenza di un collaboratore archeologo a carico della committenza, dotato dei requisiti previsti dal Decreto MiBAC n. 244/2019, il cui curriculum verrà sottoposto al vaglio dell'Ufficio della Soprintendenza che provvederà alla supervisione scientifica dell'intervento archeologico. La documentazione di cantiere andrà redatta secondo gli standard ministeriali, seguendo le norme indicate al link: https://soprintendenzafirenze.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Norme_documentazione_scavo.pdf e dovrà prevedere il conferimento al MiC dei dati minimi, descrittivi e geospaziali secondo lo standard GNA (template), ai fini dell'immediata pubblicazione sul Geoportale secondo le indicazioni presenti al link: https://gna.cultura.gov.it/wiki/index.php?title=Istruzioni_operative. L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato all'ufficio scrivente con congruo anticipo tramite PEC, per poter programmare l'attività di controllo. Si ricorda inoltre che, qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (artt. 28, 90, 91 e 175 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti; l'illecito impossessamento dei beni culturali di cui all'art. 91 del D.Lgs. 42/2004 è perseguibile ai sensi dell'art. 518 bis del Codice Penale, mentre il danneggiamento di beni culturali è perseguibile ai sensi dell'art. 518 duodecies del suddetto Codice.

Rilevata la mancata acquisizione del contributo di Autostrade spa e del Ministero Infrastrutture e Trasporti si ricorda che dovrà essere ottenuta specifica concessione da parte degli stessi prima dell'esecuzione dei lavori nelle aree di competenza;

Per quanto attiene alla richiesta di integrazione della Relazione di conformità della variante urbanistica al PIT/PPR di cui al parere della RT- Direzione Urbanistica, non attuabile nei tempi di questo procedimento, si ritiene compatibile l'elaborato indicato visto il parere favorevole della SOPRINTENDENZA per quanto riguarda la verifica compiuta in relazione al PIT e alla specifica disciplina dei beni paesaggistici contenuta nell'Elaborato 8B, con particolare riguardo agli artt. 8.3 e 12.3;

RITENUTO che il proponente debba ottemperare alle prescrizioni e indicazioni espresse dai soggetti/enti intervenuti nel procedimento e prima elencate, e per le quali si rimanda nel dettaglio alle medesime

Autorità Idrica Toscana

comunicazioni pervenute, le quali dovranno essere fornite a Publiacqua SpA unitamente agli atti del procedimento;

DATO ATTO che i tempi di svolgimento del presente procedimento di Conferenza sono risultati conformi ai termini dettati dall'articolo 14-bis, c. 2, lettera c), della L. 241/1990, tenuto conto della sospensione intervenuta ai sensi dell'art. 2, c.7 della medesima legge;

TENUTO CONTO di quanto sopra, si intende concluso con esito positivo il procedimento di conferenza dei servizi, pertanto

SI PROPONE

di adottare, mediante proprio decreto, il provvedimento finale previsto all'art. 10 della L.R. 69/2011 con il quale si approva il progetto di fattibilità tecnico-economica denominato "ACQUEDOTTO BUTTOLI-POGGIOLINO-MONTECARELLI - LOTTO 8 - II STRALCIO" in comune di Barberino di Mugello predisposto dal Gestore Publiacqua SpA;

Ai sensi dell'art. 158-bis del D.lgs. 152/2006, il provvedimento conclusivo dovrà disporre la variante urbanistica per l'area di localizzazione del nuovo impianto denominato FRASCALI, imporre il vincolo preordinato all'esproprio per le aree interessate dalle opere e reti in progetto, dichiarare la pubblica utilità dell'opera e costituire titolo abilitativo all'esecuzione;

Si segnala inoltre l'urgenza di realizzare le opere in progetto per le motivazioni su espresse (intervento compreso nell'accordo per la Variante di Valico).

Firenze, il 4/02/2026

La Responsabile del Servizio progetti e controllo interventi
(ing. Barbara Ferri)